

**Flegrea Lavoro S.p.A.**

Sede legale:
80070 Bacoli NA
via Lungolago, 4
P.IVA 07748590630

Amministrazione e Sede Operativa:
Via Cuma n. 232 - 80070 - Bacoli NA - tel. 081 5236130
fax 081 8535368 -

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO N.71 DEL
30.04.2024 - NOLEGGIO A FREDDO AUTOCARRO SCARRABILE**

CIG : B092F6E7B3

VISTI

- L'art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale alla società
- Il verbale dell'assemblea dei soci del 05.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono conferiti i poteri all'amministratore unico
- il verbale dell'assemblea dei soci del 29.6.2021, con il quale veniva nominato il nuovo amministratore unico della società
- il verbale dell'assemblea dei soci del 22.4.2024, con il quale veniva confermato l'amministratore unico della società
- Il D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO

- Che la scrivente società effettua in regime di *house providing* il servizio di igiene urbana per il comune di Bacoli ;
- Che con determina a contrarre prot. n. 30 del 27.02.2024, è stato disposto l'espletamento di una trattativa diretta sul Me.Pa., ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - lett. e) del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 - comma 4 - del medesimo decreto legislativo, per il servizio di noleggio a freddo per la durata di anni uno di un autocarro scarrabile
- Che con decisione di aggiudicazione n.33 del 29.02.2024 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva, con efficacia subordinata all'esito della verifica dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, la trattativa diretta sul Me.Pa. n. 4106497
- Che la società ██████████ è fornitore del servizio di noleggio a freddo di uno autocarro della Flegrea Lavoro spa in virtù del contratto stipulato in data 01.03.2024
- la Prefettura di Napoli ha trasmesso al Comune di Bacoli copia del provvedimento interdittivo antimafia ai sensi degli artt. 84, commi 3 e 4, 89 bis e 91 del D.Lgs n. 159 del 2011 nei confronti della ██████████
- Che con nota pec del 24.04.2024, assunta al protocollo aziendale in pari data al n.240, il Comune di Bacoli ha trasmesso comunicazione della Prefettura di Napoli dal quale si evince che in data 05.04.2024 la Prefettura di Napoli ha emesso provvedimento di interdittiva antimafia a carico del precedente affidatario.

CONSIDERATO

Flegrea Lavoro S.p.A.

Sede legale:
80070 Bacoli NA
via Lungolago, 4
P.IVA 07748590630

Amministrazione e Sede Operativa:
Via Cuma n. 232 - 80070 - Bacoli NA - tel. 081 5236130
fax 081 8535368 -



- In base all'art. 67 del D.Lgs 159/2011, "il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti";
- ai sensi dell'art. 84 comma 3 "l'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4";
- ai sensi dell'art. 94 comma 2 "qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite";
- le determinazioni amministrative di caducazione del contratto di appalto, conseguenti all'informativa interdittiva antimafia ex artt. 84 e 91, D.Lgs. 159/2011, assumono carattere vincolante per la Stazione Appaltante e, quindi, non necessitano di alcuna motivazione ulteriore rispetto al riferimento all'esistenza dell'interdittiva, come stabilito dal Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 8 novembre 2021 n.7396;
- anche la "Rassegna ragionata degli atti dell'ANAC in tema di riflessi dell'interdittiva antimafia sulla partecipazione alle gare e sull'esecuzione dei contratti pubblici" del 04.02.2020 chiarisce che, in presenza di un'informazione antimafia interdittiva, le stazioni appaltanti devono di norma procedere alla revoca dell'aggiudicazione o, se la stipula del contratto è già intervenuta, alla sua risoluzione

DETERMINA

- Di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere con la società [REDACTED] [REDACTED] per le motivazioni sopra evidenziate.

L'Amministratore Unico
Valentina Sanfelice di Bagnoli

